



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "Dante Alighieri"

Via Septempedana, s.n.c. - 06025 NOCERA UMBRA (PG)

Tel. 0742/818860 - 0742/818701

e-mail: pgic82800p@istruzione.it - pec: pgic82800p@pec.istruzione.it

www.scuolenoceraumbra.edu.it - C.F. 83004080541



Prot. N. (ved.segnatura)

Circ. N. (ved.segnatura)

Alle famiglie e agli studenti – scuole Secondarie di 1° e 2° grado di Nocera e Valtopina

Al referente scol.co contro il bullismo prof.ssa Marchetti
Al Team antibullismo – proff.sse Scattolini, Masci, Ascani C.
p.c.: a tutti i docenti
p.c.: a DSGA e al personale ATA – Secondarie di 1°-2°grado
All'Albo online

Oggetto: dipendenze, tecnologie, comportamenti e connessi profili di responsabilità

Si raccomanda alle famiglie e agli studenti di porre una particolare attenzione sull'utilizzo delle tecnologie informatiche e di sostanze atte a indurre dipendenze. Da anni, grazie alle attività condotte nell'ambito del Progetto "Salute e legalità" e al lavoro del Referente e del Team contro il bullismo e il cyberbullismo, la scuola è attiva già dal Primo ciclo di istruzione nella **prevenzione dalle devianze e dalle dipendenze** (droga, alcool, gioco...). Tra le varie dipendenze, un'attenzione specifica va riposta nelle dipendenze dal Web, dai social network e dal cattivo (e potenzialmente *illecito*) uso che se ne può fare.

E' di primaria importanza che anche le famiglie sostengano la scuola nel far comprendere quali siano i **potenziali pericoli** dell'uso, spesso inconsapevole e/o troppo disinvolto, di:

- **telefoni cellulari**, in particolare smartphone quando usati per scattare foto, riprendere video e diffondere illecitamente tali contenuti multimediali
- **social network** e canali di comunicazione (Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube, Twitter...)
- sostanze tali da indurre **dipendenze** (alcool, fumo...)
- giochi, anche online, che possono generare **ludopatia**.

Si sottolinea che:

1. in primo luogo, la Scuola, intesa come comunità educante, non accetta **comportamenti pericolosi e/o gravemente scorretti**, esercitando una duplice azione di *prevenzione e repressione* di gravi fenomeni quali, a titoli esemplificativo e non esaustivo:
 - atti di *violenza fisica*, anche se non connotati da carattere di recidiva
 - atti lesivi della persona e della dignità altrui, come offese, *violenza psicologica*, minacce...
 - uso e/o introduzione di sostanze tali da indurre *dipendenze*
 - linguaggio non adeguato (*bestemmie, espressioni volgari e/o razziste...*)
 - *danni* volontari all'edificio e alle attrezzature scolastiche
 - *falsificazione* della firma dei genitori
 - *uscita* da parte dell'alunno dai locali scolastici senza autorizzazione

Nel merito, si rimanda all'attenta consultazione della Tabella D del Regolamento d'istituto, con le **infrazioni e sanzioni** corrispondenti nella Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado

2. l'uso del **telefono cellulare a scuola** è vietato per legge già dal D.M. 30/2007 e che quindi il suo eventuale utilizzo da parte degli studenti, per ragioni non legate alla didattica e quindi senza l'autorizzazione espressa del docente in aula, è già un illecito. Il datato decreto sopra citato riporta come l'uso indiscriminato e non autorizzato del cellulare a scuola rappresenta il "...*dilagare di un processo di progressiva caduta sia di una cultura del rispetto delle regole*". Il DPR 249/1998 dà alle singole scuole il potere di regolamentare le sanzioni legate all'uso improprio e non autorizzato del telefono cellulare a scuola; in particolare, l'art 17 del Regolamento di disciplina della scuola stabilisce, dopo un primo rimprovero verbale, sanzioni fino alla sospensione ed eventuale segnalazione alle autorità competenti per violazione vigente normativa sulla privacy. Di recente, la NM prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022

detta altre indicazioni restrittive sull'utilizzo dei telefoni cellulari in classe, richiamando il divieto generale e limitandone l'impiego "quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d'istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative". E' ovviamente ammesso, eccezionalmente e con NM 3952/23, l'uso dei cellulari:

- per certificate "finalità inclusive", laddove l'uso degli smartphone serve a rimuovere particolari ostacoli all'apprendimento
 - in contesti in cui particolari condizioni di salute degli alunni, documentate, ne richiedano l'uso poiché collegati a dispositivi salvavita
3. le ore di lezione e le uscite didattiche di ogni tipo sono orario scolastico a tutti gli effetti e, dunque, ivi valgono le medesime regole già note sulla pubblicazione di foto, meme, stati, stories... Qualora venissero pubblicati **materiali non congruenti con l'attività didattica** in essere e/o dai **contenuti denigratori** nei confronti dei compagni, personale scolastico o della scuola stessa, si procederà alla segnalazione alle autorità competenti. Si ricorda che non è possibile pubblicare sui Social network (Instagram, Facebook...) **foto e/o video di persone** se non esplicitamente autorizzati da esse, poiché si configura l'ipotesi di reato per violazione della legge sulla privacy (D.Lgs 196/2003): non è plausibile, a personale discolpa, la cancellazione di foto/video incriminati dal proprio telefonino poiché, una volta postata e diffusa, un'immagine può raggiungere chiunque nel mondo, risultando **lesiva della privacy e/o della dignità** della persona raffigurata. Si ricorda ancora che tali rappresentazioni multimediali non vengono eliminate dai *server gestori*, dove infatti la **Polizia Postale** li va a reperire qualora il danneggiato sporga, come suo diritto, una denuncia per violazione della privacy. Si sottolinea infine l'importanza, sui social network e anche nelle c.d. "chat di classe" (non autorizzate, né incoraggiate dalla scuola) di una generale moderazione dei commenti, evitando di postare **frasi caluniose, irrispettose e offensive della dignità** della persona interessata, in quanto si può incorrere nella diffamazione, procedibile a querela di parte, e ricadere nel reato di cui all'art. 595 del Cod.Penale
4. vige il **divieto di fumo** sia all'interno dei locali scolastici (compresi: uffici di presidenza, Segreteria, pertinenze della scuola come cortili, scale antincendio, portici, palestre, mense scolastiche, uscite di emergenza...), sancito con l'entrata in vigore del D.L. n.104 del 12-9-2013; in virtù di esso, è ovviamente proibita anche l'introduzione a scuola di **sostanze che possano generare dipendenza**, violazione che può comportare, come da Regolamento, nei casi più gravi l'applicazione dell'art.4 commi 9-bis, 9-ter e 10 del DPR 249/98 novellato dal DPR 235/07 (ossia: *sanzioni di sospensione per oltre 15gg, sospensione fino al termine dell'a.s. o sospensione dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale, con il coinvolgimento, se necessario, degli Assistenti Sociali e dell'Autorità Giudiziaria*).

In base alla Legge 71/2017, il Questore può convocare il minore "unitamente ad almeno un genitore ... pr un ammonimento", come anche gli stessi minori di età superiore agli anni 14 (e le loro famiglie) possono ricadere nei reati di cui agli articoli 594-595-612 del Codice Penale e all'art. 167 del D.Lgs 196/03 sulla privacy. E' più che mai opportuno che **i genitori/tutori esercitino il controllo** sul materiale che i figli pubblicano sui social in quanto sussiste, per dispositivi/social utilizzabili solo da maggiorenni, una specifica "culpa in educando" stabilita dall'art. 2048 del Codice Civile ed i genitori potranno essere chiamati a rispondere, anche penalmente, delle eventuali violazioni. Il **fatto illecito commesso dal minore**, infatti, viene collegato a una colpa dei genitori nel vigilarlo e da una trascuratezza nell'educazione, doveri che competono agli esercenti la **responsabilità genitoriale** secondo l'art. 316 del Cod.Civile

La scuola è impegnata, da anni, a contrastare qualunque fenomeno di devianza e anche di abuso di tecnologie e social con incontri, progetti, sportelli di ascolto gestiti da personale specializzato, agendo sia sul versante educativo che su quello repressivo in ottemperanza al Regolamento scolastico. Si confida dunque nella coerente e fattiva **collaborazione delle famiglie** nel processo condiviso di crescita ed educazione delle giovani generazioni, per prevenire fenomeni devianti, dipendenze, bullismo/cyberbullismo ed evitare i rischi e le conseguenze, anche penali, dell'uso improprio dei social.

Si coglie occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leano Garofolletti